SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Pian d'Arcione» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, in Tarquinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 maggio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Pian d'Arcione» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Tarquinia (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti.

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Pian d'Arcione» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito notaio dott. L. D'Alessandro in data 2 novembre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Gianfranco Bastari, via Orfanotrofio, 39, Tarquinia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6317

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1994.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 447492 dell'8 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia — entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

prezzo di vendita al pubblico. IVA e spedizione incluse, per acquisti unitari di monete:

	Versione ordinaria F.d.C. —	Versione Proof —
a) da 1 a 1500	L. 28.000	L. 55.000
b) da 1501 a 3000 . . .	» 27.500	» 54.000
a) da 3001 e oltre . . .	» 27.000	» 53.000

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6316

DECRETO 22 settembre 1994.

Modifica del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, recante regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito di $ USA 3.500 milioni, 6,875%, con scadenza 2023, contratto sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 101116 del 16 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1993, n. 234, con il quale è stata disposta sul mercato internazionale un'emissione di titoli del Tesoro suddivisa in due tranches, delle quali, una per l'importo di 3.500 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 6,875%, pagabile in rate semestrali e con scadenza nel mese di settembre del 2023, e l'altra per l'importo di 2.000 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 6%, pagabile in rate semestrali e con scadenza nel mese di settembre del 2003;

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto del 16 settembre 1993, sulla base del quale il Tesoro, al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, può stipulare accordi con una o più istituzioni bancarie internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 397129 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1994, con il quale sono stati regolati i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario della suddetta tranche di 3.500 milioni di dollari USA ed, in particolare, è stato stabilito, all'art. 1, che il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla Banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, al momento la Morgan Guaranty Trust Company of New York;

Considerato che, a seguito dell'accordo stipulato in data 2 settembre 1994 tra la Repubblica italiana, la Morgan Guaranty Trust Company of New York e la First Trust of New York, National Association, quest'ultima è subentrata alla Morgan Guaranty Trust Company stessa nelle competenze di «Fiscal Agent» relativamente al prestito in parola e che è necessario conseguentemente modificare l'art. 1 del suddetto decreto del 24 febbraio 1994;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito:

Decreta:

L'art. 1 del decreto n. 397129 del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, viene sostituito dal seguente:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla Banca «Fiscal Agent» incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la First Trust of New York, National Association.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari della regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 16 luglio 1994: ufficio IVA di Ragusa per disinfestazione dei locali;

in data 23 luglio 1994: ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Giarre per disinfestazione dei locali;

in data 29 luglio 1994: ufficio del registro di Taormina per allagamento dei locali;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 16 LUGLIO 1994:

Regione Sicilia:
ufficio IVA di Ragusa.

IN DATA 23 LUGLIO 1994:

Regione Sicilia:
ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Giarre.

IN DATA 29 LUGLIO 1994:

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Taormina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6318

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 agosto 1994.

Impegno della somma di L. 6.000.000.000 per l'esercizio 1994, a favore della regione Sicilia, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, il quale, tra l'altro, stabilisce che i progetti di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge n. 64/1986 e non revocati, sono proseguiti e completati secondo le procedure «FIO» previste dall'art. 21 della legge n. 130/1983;

Vista la legge di bilancio del 24 dicembre 1993, n. 539, del bilancio di previsione per l'anno 1994;

Vista la delibera CIPE del 19 gennaio 1994 con la quale, tra l'altro, al punto 18 dell'allegato, viene assegnata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 96/1993, la somma di lire 50 miliardi da erogare per il completamento dei progetti FIO 1986 approvati con la soprarichiamata delibera CIPE del 12 maggio 1988 e finanziati con le risorse della predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 108798, del 2 febbraio 1994 con il quale, tra l'altro, viene istituito il capitolo di spesa 7092, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con una dotazione di lire 50 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento dei soprarichiamati progetti;

Visto il proprio decreto n. 024/1994 del 5 luglio 1994 con il quale è stata già impegnata la somma di L. 43.645.459.123 a favore dei progetti di cui alla sopracitata delibera CIPE del 12 maggio 1988, risultati in avanzato stato di esecuzione lavori;

Ritenuto di dover impegnare l'ulteriore somma di L. 6.000.000.000 a titolo di anticipazione sulla residua disponibilità di cassa di L. 6.354.540.877 a favore del progetto n. 289 «Adeguamento ed ampliamento comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio - Bacino del fiume Carboj» della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6.000.000.000 è impegnata, per l'esercizio 1994, a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 289 «Adeguamento ed ampliamento comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio - Bacino del fiume Carboj» di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 6.000.000.000 a favore della regione Sicilia, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7092 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1994

Il direttore generale: BITETTI

94A6319

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 settembre 1994.

Presa d'atto della variazione della denominazione sociale della «Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a.» in «Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista la lettera in data 15 settembre 1993 con la quale la predetta Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale;

Visto il provvedimento in data 28 settembre 1993 con il quale il tribunale di Roma ha omologato le deliberazioni assembleari relative al mutamento di denominazione sociale di cui trattasi;

Vista la lettera in data 21 settembre 1993, n. 311729, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio favorevole parere in ordine alla predetta variazione;

Decreta:

Si prende atto della variazione della denominazione sociale della «Praevidentia assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni Società per azioni», con sede in Roma, via Sallustiana n. 29, in «Nuova Tirrena - Società per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni», con sede in Roma, via Massimi n. 158.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6303

DECRETO 22 settembre 1994.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. G4, in Velletri, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 agosto 1994 con cui il tribunale di Velletri ha dichiarato la conversione in amministrazione straordinaria del fallimento aperto in data 23 marzo 1994 della G4 S.r.l. nonché il collegamento della stessa con la S.I.C.I.E.T. S.p.a. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. S.I.C.I.E.T., è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Andrea Carli;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. G4 quale società controllata al 100% dalla S.I.C.I.E.T. S.p.a., preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. G4, con sede in Velletri (Roma), via Mariano Pieroni n. 26, controllata dalla S.p.a. S.I.C.I.E.T., e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6312

DECRETO 22 settembre 1994.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gimu, in Rovereto, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 27 luglio 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Gimu, con sede in Rovereto, via del Lavoro, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Gimu quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gimu, con sede in Rovereto, via del Lavoro, 10, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6314

DECRETO 22 settembre 1994.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Hitec Sardegna, in Cagliari, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 21 luglio 1994 con cui il tribunale di Cagliari ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Hitec Sardegna, con sede in Cagliari, via Bonaria, 32, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Hitec Sardegna quale società collegata con la S.p.a. Keller preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Hitec Sardegna, con sede in Cagliari, via Bonaria, 32, collegata alla S.p.a. Keller, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6313

DECRETO 22 settembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. SAF, in Roma, e continuazione dell'esercizio di impresa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, che dispone la liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore dell'ENCC, di disporre a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la liquidazione coatta amministrativa delle società controllate dall'ENCC;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1994 con il quale il prof. avv. Filippo Satta è stato nominato commissario liquidatore dell'ENCC;

Vista la proposta del 19 luglio 1994 con la quale il liquidatore dell'ENCC prof. avv. Filippo Satta richiede l'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per la SAF S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La SAF S.p.a., con sede in Roma, via Benedetto Croce, 32, è posta in liquidazione coatta amministrativa ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa.

Art. 2.

Con successivo decreto verrà nominato il commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6315

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 24 febbraio 1993, di modifica dell'ordinamentodidattico universitario relativo al corso di laurea in architettura;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio della facoltà di architettura nella seduta del 18 agosto 1993, dal senato accademico, nella seduta del 16 novembre 1993 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 novembre 1993;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 febbraio 1994;

Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dal consiglio della facoltà di architettura nella seduta del 25 marzo 1994, dal senato accademico nella seduta del 18 maggio 1994 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 maggio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 ed il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti nuovi articoli relativi al nuovo ordinamento della facoltà di architettura; pertanto vengono soppressi gli articoli dal 113 al 120.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTÀ

Capo VII

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 113. — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

LAUREA IN ARCHITETTURA

Art. 114.

1. *Accesso al corso di laurea in architettura.*

Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo anno del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta della facoltà motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standard europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990; tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, comma *a)*, della legge n. 341/1990; di quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

2. *Organizzazione della didattica.*

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso si insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nelle facoltà vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e

l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio finale pre-laurea, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui al punto 1, comma 2, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi più di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica;

laboratorio di costruzione dell'architettura;

laboratorio di progettazione urbanistica;

laboratorio di restauro dei monumenti;

laboratorio di sintesi finale.

Ogni laboratorio e caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi, ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore — uno o due moduli didattici — al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari; in caso di particolari esigenze didattiche potranno essere utilizzate con contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio; il manifesto annuale degli studi indicherà, per ogni laboratorio attivato, quali discipline forniranno i moduli didattici precedentemente indicati.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea; ognuno di essi non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Su delibera del consiglio di facoltà le attività didattiche di cui al comma precedente sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

3. *Durata degli studi e articolazione dei* curricula.

La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un monte di almeno 4.500 ore, articolate in tre cicli orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base;

II: alla formazione scientifico-tecnica e professionale;

III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea.

Ciascun anno di corso è suddiviso in due semestri della durata di almno 14 settimane di attività didattica ciascuno; al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del semestre successivo è prevista una sessione di esami della durata di almeno 4 settimane.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinamento apportato di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere ad una annualità (120 ore), o a mezza annualità (60 ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

4. *Piano di studi.*

All'interno dei cicli in cui e articolata l'attività didattica, l'impiego globale in ore è così suddiviso:

I CICLO - Tredici annualità articolate come segue:

Primo anno (900 ore = 7 annualità).

Primo semestre (420 ore = 3,5 annualità):

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area I (60 ore): corso monodisciplinare di analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie (dal gruppo H10A);

una annualità dell'area V (120 ore): corso monodisciplinare di materiali e progettazione di elementi costruttivi (dal gruppo H09A);

una annualità dell'area X (120 ore): corso monodisciplinare di istituzioni di matematiche prima annualità (dal gruppo A02A);

una annualità dell'area XI (120 ore): corso monodisciplinare di disegno dell'architettura (dal gruppo H11X).

Secondo semestre (480 ore = 3,5 annualità):

laboratorio di progettazione architettonica 1 (180 ore): caratterizzato dalla disciplina composizione architettonica (area I - dal gruppo H10A) (prima annualità) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

una annualità dell'area II (120 ore): corso monodisciplinare di storia dell'architettura contemporanea (dal gruppo H12X);

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area VI (60 orè): corso monodisciplinare di fisica (dal gruppo B01B);

una annualità dell'area XI (120 ore): corso monodisciplinare di rilievo dell'architettura (dal gruppo H11X).

Secondo anno (840 ore = 6 annualità).

Primo semestre (420 ore = 3 annualità):

laboratorio di costruzione dell'architettura 1 (180 ore): caratterizzato dalla disciplina tecnologia dell'architettura (area V - dal gruppo H09A) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

una annualità dell'area II (120 ore): corso monodisciplinare di storia dell'architettura medioevale (dal gruppo H12X);

una annualità dell'area X (120 ore): corso monodisciplinare di istituzioni di matematiche seconda annualità (dal gruppo A02A).

Secondo semestre (420 ore = 3 annualità):

laboratorio di progettazione architettonica 2 (180 ore): caratterizzato dalla disciplina composizione architettonica (area I - dal gruppo H10A) (seconda annualità) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

una annualità dell'area IV (120 ore): corso monodisciplinare di statica (dal gruppo H07A);

una annualità dell'area VIII (120 ore): corso monodisciplinare di urbanistica (dal gruppo H14B).

Per gli insegnamenti e i laboratori che si sviluppano su più annualità deve essere rispettata la propedeuticità indicata dalla sequenza dell'annualità stessa.

Per il passaggio dal I al II ciclo lo studente deve ever superato le seguenti annualità:

laboratorio di progettazione architettonica 1;
laboratorio di progettazione architettonica 2;
laboratorio di costruzione dell'architettura 1;
almeno una disciplina dell'area XI;
almeno una disciplina dell'area II;
la disciplina dell'area VI;
entrambe le discipline dell'area X.

Durante il I ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

II CICLO - Tredici annualità articolate come segue:

Terzo anno (960 ore = 7 annualità).

Primo semestre (480 ore = 4 annualità):

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area I (60 ore): corso monodisciplinare di composizione e progettazione urbana (dal gruppo H10A);

una annualità dell'area IV (120 ore): corso monodisciplinare di scienza delle costruzioni (dal gruppo H07A);

una annualità dell'area VI (120 ore): corso monodisciplinare di fisica tecnica (dal gruppo I05B);

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area V (60 ore): corso monodisciplinare di progettazione esecutiva dell'architettura (dal gruppo H09A);

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area IX (60 ore): corso monodisciplinare di geografia urbana e regionale (dal gruppo M06A),

oppure di economia urbana (dal gruppo P01J),

oppure di diritto urbanistico (dal gruppo N05X);

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area VIII (60 ore): corso monodisciplinare di analisi della città e del territorio (dal gruppo H14B).

Secondo semestre (480 ore = 3 annualità):

laboratorio di costruzione dell'architettura 2 (180 ore): caratterizzato dalla disciplina progetto di strutture (area IV - gruppo H07B) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

laboratorio di progettazione architettonica 3 (180 ore): caratterizzato dalla disciplina progettazione architettonica (area I - gruppo H10A) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

una annualità dell'area II (120 ore): corso monodisciplinare di storia dell'architettura moderna (dal gruppo H12X).

Quarto anno (900 ore = 6 annualità).

Primo semestre (480 ore = 3,5 annualità):

laboratorio di progettazione architettonica 4 (180 ore): caratterizzato dalla disciplina composizione e progettazione urbana (area I - dal gruppo H10A) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area III (60 ore): corso monodisciplinare di restauro architettonico (dal gruppo H13X);

una annualità dell'area XI (120 ore): corso monodisciplinare di tecniche della rappresentazione (dal gruppo H11X);

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area IX (60 ore): corso monodisciplinare di economia urbana (dal gruppo P01J),

oppure di diritto urbanistico (dal gruppo N05X),

oppure di geografia urbana e regionale (dal gruppo M06A);

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area IX (60 ore): corso monodisciplinare di diritto urbanistico (dal gruppo N05X),

oppure di geografia urbana e regionale (dal gruppo M06A),

oppure di economia urbana (dal gruppo P01J).

Secondo semestre (420 ore = 2,5 annualità):

laboratorio di urbanistica (180 ore): caratterizzato dalla disciplina progettazione urbanistica (area VIII - dal gruppo H14B) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

laboratorio di restauro dei monumenti (180 ore): caratterizzato dalla disciplina restauro architettonico (area III - dal gruppo H13X) e da due moduli di 30 ore, da definirsi annualmente in sede di manifesto degli studi;

un modulo corrispondente a metà annualità dell'area V (60 ore): corso monodisciplinare di tecnologie del recupero edilizio (dal gruppo H09A).

Nel II ciclo non si può sostenere l'esame di:

laboratorio di progettazione architettonica 4,

se non si è sostenuto l'esame di:

laboratorio di progettazione architettonica 3;

laboratorio di costruzione dell'architettura 2;

non si può sostenere l'esame di:

laboratorio di restauro architettonico,

se non si è sostenuto l'esame di:

laboratorio di costruzione dell'architettura 2;

laboratorio di progettazione architettonica 3;

entrambe le annualità dell'area IV;

non si può sostenere l'esame di:

laboratorio di urbanistica,

se non si è sostenuto l'annualità dell'area VIII (del I ciclo);

non si può sostenere l'esame di:

laboratorio di costruzione dell'architettura 2,

se non si è sostenuto l'esame di:

laboratorio di costruzione dell'architettura 1,

entrambe le annualità dell'area IV;

non si può sostenere l'esame della seconda annualità dell'area VI se non si è sostenuto quello del primo modulo della stessa area.

Nel II ciclo i moduli didattici dei laboratori possono essere oggetto in offerte differenziate.

Per il passaggio dal II al III ciclo lo studente deve aver superato tutte le annualità del I ciclo.

III CICLO - Oltre alle attività previste nel laboratorio di sintesi finale, sei annualità articolate come segue:

Quinto anno (900 ore = 6 annualità + laboratorio pre-laurea).

Primo semestre (480 ore = 4 annualità):

una annualità dell'area VII (120 ore): corso monodisciplinare di estimo ed esercizio professionale (dal gruppo H15X);

una prima annualità in funzione dei contenuti dei laboratori di sintesi finale istituiti (120 ore);

una seconda annualità come sopra (120 ore);

una terza annualità come sopra (120 ore).

Secondo semestre (420 ore = 2 annualità + laboratorio pre-laurea):

una quarta annualità come sopra (120 ore);

una quinta annualità come sopra (120 ore).

Queste cinque annualità (o l'equivalente in moduli didattici comunque composti per un monte di 600 ore) sono definite dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi in relazione ai piani di studio congruenti con i contenuti dei laboratori di sintesi finale caratterizzati da una disciplina delle aree I, III, V e VIII.

Allo svolgimento delle attività previste da ciascuno dei laboratori di sintesi finale sono attribuite 180 ore.

6. *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente secondo comma del punto I, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto;

c) definisce la denominazione, la consistenza e l'articolazione dei moduli didattici integrativi dei laboratori e di quelli coordinati dei corsi monodisciplinari, dei futuri eventuali corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

f) delibera in merito alle propedeuticità e al numero della annualità di cui lo studente dovrà avere superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

g) in merito all'organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal vigente ordinamento.

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi (monodisciplinari o integrati) e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

7. *Prospetto concernente la ripartizione del monte ore.*

Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano, ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica, nelle seguenti aree disciplinari a cui debbono essere attribuite almeno le ore in elenco:

Area I: Progettazione architettonica e urbana
I ciclo: 300 ore - II ciclo: 300 ore

Area II: Discipline storiche per l'architettura
I ciclo: 240 ore - II ciclo: 120 ore

Area III: Teoria e tecniche per il restauro architettonico
II ciclo: 180 ore

Area IV: Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
I ciclo: 120 ore - II ciclo: 240 ore

Area V: Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia
I ciclo: 240 ore - II ciclo: 120 ore

Area VI: Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura
I ciclo: 60 ore - II ciclo: 120 ore

Area VII: Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
III ciclo: 120 ore

Area VIII: Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
I ciclo: 120 ore - II ciclo: 180 ore

Area IX: Discipline economiche, sociali e giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
II ciclo: 180 ore

Area X: Discipline matematiche per l'architettura
I ciclo: 240 ore

Area XI: Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente
I ciclo: 240 ore - II ciclo: 120 ore

Inoltre, al fine di completare le 4.500 ore previste per l'intero corso degli studi, dovranno essere destinate:

al primo ciclo: 180 ore ai tre laboratori previsti (secondo le modalità definite al punto 5);

al secondo ciclo: 300 ore ai cinque laboratori previsti (secondo le modalità definite al punto 5);

al terzo ciclo. 180 ore al laboratorio finale e 600 ore a corsi monodisciplinari o integrati.

8. *Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari.*

Al fine di garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica di attività di sperimentazione applicata, i contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari dovranno confrontarsi con i seguenti contenuti minimi:

Area I - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

Ore 600

I ciclo: 300 ore

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;

aver appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;

possedere la nozione di «insieme» architettonico a quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche e ai materiali adottati, e al programma funzionale;

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

II ciclo: 300 ore

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi *ex novo*, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi e impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento e il contesto di appartenenza;

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti;

conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.

E pertanto lo studente deve sapere:

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio, sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale e impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di una nuova espansione che di tessuti preesistenti.

Area II - DISCIPLINE STORICHE PER L'ARCHITETTURA

Ore 360

I ciclo: 240 ore

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

II ciclo: 120 ore

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di apprendimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare: la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico; la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

Area III - TEORIA E TECNICHE PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO

Ore 180

II ciclo: 180 ore

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);

gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;

i materiali e le tecnologie costruttive storiche;

le metodiche analitiche dell'architettura;

le metodologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;

le metodologie d'intervento urbanistico nei centri storici;

le metodologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;

la normativa nazionale e internazionale,

e deve:

saper eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;

utilizzare metodologie analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;

saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

Area IV - ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'ARCHITETTURA

Ore 360

I ciclo: 120 ore

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

II ciclo: 240 ore

Lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

Area V - DISCIPLINE TECNOLOGICHE PER L'ARCHITETTURA E LA PRODUZIONE EDILIZIA

Ore 360

I ciclo: 240 ore

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti costruttivi ed esiti funzionali figurativi e di consistenza ambientale.

II ciclo: 120 ore

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure e alle norme che stabiliscono i rapporti fra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche e alle modalità di gestione delle fasi attuative.

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all'ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio e ai suoi connotati figurativi ed in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve, essere in grado di individuare e analizzare lo *status* degli elementi che costituiscono il costruito esistente, e la logica che lo sottende;

deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi, dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le formalità estetiche del progetto.

Area VI - DISCIPLINE FISICO-TECNICHE E IMPIANTISTICHE PER L'ARCHITETTURA

Ore 180

I ciclo: 60 ore

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione dei modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

II ciclo: 120 ore

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

Area VII - DISCIPLINE ESTIMATIVE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

Ore 120

III ciclo: 120 ore

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego, alle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;

i princìpi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione - conservazione - valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e l'urbanistica, nella redazione di progetti e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale e costruito.

In particolare deve sapere:

applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, VIA ecc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

Area VIII - PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ore 300

I ciclo: 120 ore

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere e analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

II ciclo: 180 ore

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti e i problemi di attuazione.

Area IX - DISCIPLINE ECONOMICHE, SOCIALI, GIURIDICHE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

Ore 180

II ciclo: 180 ore

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

Area X - DISCIPLINE MATEMATICHE PER L'ARCHITETTURA

Ore 240

I ciclo: 240 ore

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di saper utilizzare i concetti di base, gli strumenti ed i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazione di differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano; di avere acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

Area XI - RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE

Ore 360

I ciclo: 240 ore

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamentali proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali ed internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

II ciclo: 120 ore

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

A) Conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico.

B) Conoscere:

gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);

il disegno di rilievo assistito da calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);

la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali);

la percezione e la comunicazione visiva;

la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;

la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.

C) Sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

9. *Discipline attivabili.*

Per il corso di laurea in architettura si possono attivare gli insegnamenti qui di seguito elencati:

Area I - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

Settori scientifico-disciplinari: H10A + H10B + H10C.

Discipline attivabili:

H10A - Composizione architettonica e urbana:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;

architettura e composizione architettonica;

architettura sociale;

caratteri distributivi degli edifici;

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione architettonica;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

progettazione architettonica assistita;

progettazione architettonica per il recupero degli edifici;

progettazione architettonica per il recupero urbano;

teorie e tecniche della progettazione architettonica;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio:

architettura dei giardini e dei parchi;

architettura del paesaggio;

architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;

arte dei giardini;

pianificazione dei parchi naturali;

pianificazione paesistica degli impianti speciali;

progettazione del paesaggio;

progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;

riqualificazione del paesaggio;

tecniche di progettazione delle aree verdi;

teorie della progettazione del paesaggio.

H10C - Architettura degli interni e allestimento:

allestimento;

architettura degli interni;

arredamento;

decorazione;

museografia;

progettazione del prodotto d'arredo;

scenografia.

teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

Area II - DISCIPLINE STORICHE PER L'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari: H12X + L25C + M05X + M07D + M08E + M10A.

Discipline attivabili:

H12X - Storia dell'architettura:

storia del giardino e del paesaggio;

storia dell'architettura;

storia dell'architettura antica;

storia dell'architettura bizantina e islamica;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'architettura medioevale;

storia dell'architettura moderna;

storia dell'urbanistica;

storia dell'urbanistica antica e medioevale;

storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;

storia della città e del territorio;

storia della critica e della letteratura architettonica;

storia della rappresentazione dello spazio architettonico;

storia delle tecniche architettoniche;

storia e metodi di analisi dell'architettura.

L25C - Storia dell'arte contemporanea:

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti decorative e industriali.

M05X - Discipline demoetnoantropologiche:

antropologia culturale;

storia della cultura materiale.

M07D - Estetica.

estetica;

storia dell'estetica moderna.

M08E - Storia della scienza:

storia della scienza;

storia della tecnica.

M10A - Psicologia generale:

psicologia della percezione.

Area III - TEORIA E TECNICHE PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO

Settori scientifico-disciplinari.

Discipline attivabili:

H13X - Restauro:

cantieri per il restauro architettonico;

caratteri costruttivi dell'edilizia storica;

conservazione dei materiali nell'edilizia storica;

conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;

consolidamento degli edifici storici;

degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;

restauro archeologico;

restauro architettonico;

restauro dei monumenti;

restauro dei parchi e dei giardini storici;

restauro urbano;

tecnica del restauro architettonico;

teorie e storia del restauro.

Area IV - ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari: H06X + H07A + H07B.

Discipline attivabili:

H06X - Geotecnica:

dinamica delle terre e delle rocce;

fondamenti di geotecnica;

fondazioni;

geotecnica.

H07A - Scienza delle costruzioni:

calcolo anelastico e a rottura delle strutture;

dinamica delle strutture;

instabilità delle strutture;

interazione ambiente-strutture;

la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;

meccanica computazionale delle strutture;

meccanica dei materiali e della frattura;

meccanica dei solidi;

ottimizzazione e identificazione delle strutture;

scienza delle costruzioni;

sicurezza e affidabilità delle costruzioni;

sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;

statica;

statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;

teoria delle strutture.

H07B - Tecnica delle costruzioni:

calcolo automatico delle strutture;

costruzioni in muratura e costruzioni in legno;

costruzioni in zona sismica;

problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;

progetto di strutture;

riabilitazione strutturale;

sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;

strutture di fondazione;

strutture prefabbricate;

strutture speciali;

tecnica delle costruzioni;

teoria e progetto dei ponti;

teoria e progetto delle costruzioni in acciaio;

teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e in c.a. precompresso;

teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

Area V - DISCIPLINE TECNOLOGICHE PER L'ARCHITETTURA E LA PRODUZIONE EDILIZIA

Settori scientifico-disciplinari: H09A + H09B + H09C.

Discipline attivabili:

H09A - Tecnologia dell'architettura:

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione ambientale;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

progettazione tecnologica assistita;

riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;

tecnologia dell'architettura;

tecnologie dei sistemi impiantistici;

tecnologie dei sistemi strutturali;

tecnologie del recupero edilizio;

tecnologie di protezione e ripristino ambientale;

tecnologie per ambienti in condizioni estreme;

tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale.

H09B - Tecnologie della produzione edilizia:

controllo della qualità edilizia;

costruzione delle opere di architettura;

normazione e unificazione edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

patologia e degrado delle costruzioni;

procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;

processi e metodi della produzione edilizia;

produzione edilizia e tecnologie per i Paesi in via di sviluppo;

programmazione e organizzazione della produzione;

sperimentazione tecnologica e certificazione;

tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;

tecnologia della produzione edilizia;

teorie e storia della tecnologia edilizia.

H09C - Disegno industriale:

controllo di qualità dell'oggetto d'uso;

disegno industriale;

disegno industriale nei sistemi di trasporto;

disegno industriale per la comunicazione visiva;

disegno industriale per la nautica;

ergonomia applicata al disegno industriale;

materiali e componenti per il disegno industriale;

materiali e componenti per l'arredo urbano;

morfologia dei componenti;

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

requisiti ambientali del prodotto industriale;

sperimentazione di sistemi e componenti;

teorie e storia del disegno industriale.

Area VI - DISCIPLINE FISICO-TECNICHE E IMPIANTISTICHE PER L'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari: B01B + I05A + I05B.

Discipline attivabili:

B01B - Fisica:

archeometria;

fisica;

laboratorio di fisica.

I05A - Fisica tecnica industriale:

energetica;

fisica tecnica;

gestione dell'energia;

impianti termotecnici;

misure e regolazioni termofluidodinamiche;

modelli per la termotecnica;

proprietà termofisiche dei materiali;

termodinamica applicata;

termofluidodinamica applicata;

termofluidodinamica dei sistemi naturali;

termotecnica;

trasmissione del calore.

I05B - Fisica tecnica ambientale:

acustica applicata;

climatologia dell'ambiente costruito;

energie rinnovabili per uso termico;

fisica tecnica;

fisica tecnica ambientale;

gestione dei servizi energetici;

gestione delle risorse energetiche nel territorio;

illuminotecnica;

impianti speciali di climatizzazione;

impianti tecnici;

misure fisico-tecniche e regolazioni;

modelli per il controllo ambientale;

sistemi energetici integrati;

tecnica del controllo ambientale;

termofisica dell'edificio.

Area VII - DISCIPLINE ESTIMATIVE PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

Settore scientifico-disciplinare: H15X.

Discipline attivabili:

H15X - Estimo:

economia ed estimo ambientale;

economia ed estimo civile;

economia ed estimo industriale;

estimo;

estimo aeronautico;

estimo e contabilità dei lavori;

estimo ed esercizio professionale;

estimo navale;

fondamenti di economia ed estimo;

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

Area VIII - PROGETTAZIONE URBANISTICA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Settori scientifico-disciplinari: E03B + H14A + HI4B.

Discipline attivabili:

E03B - Ecologia:

ecologia applicata.

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;

analisi e valutazione ambientale;

gestione urbana;

ingegneria del territorio;

pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

tecnica urbanistica;

tecniche di analisi urbane e territoriali;

tecniche di valutazioni e programmazione urbanistica;

teorie della pianificazione territoriale.

H14B - Urbanistica:

analisi della città e del territorio;

fondamenti di urbanistica;

progettazione del territorio;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale;

tecniche di progettazione urbanistica;

teorie dell'urbanistica;

urbanistica.

Area IX - DISCIPLINE ECONOMICHE, SOCIALI, GIURIDICHE
PER L'ARCHITETTURA E L'URBANISTICA

Settori scientifico-disciplinari: M06A + M06B + N05X + PO1J + Q05A + Q05D.

Discipline attivabili:

M06A - Geografia:

geografia;

geografia culturale;

geografia del paesaggio e dell'ambiente;

geografia regionale;

geografia sociale;

geografia storica;

geografia umana;

geografia urbana;

geografia urbana e regionale.

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia politica ed economica;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

organizzazione e pianificazione del territorio.

N05X - Diritto amministrativo:

diritto urbanistico;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01J - Economia regionale:

economia dei trasporti;

economia del territorio;

economia del turismo;

economia delle grandi aree geografiche;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

Q05A - Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

sistemi sociali comparati;

politica sociale;

sociologia;

storia del pensiero sociologico;

teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05D - Sociologia dell'ambiente e del territorio:

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana;

sociologia urbana e rurale.

Area X - DISCIPLINE MATEMATICHE PER L'ARCHITETTURA

Settori scientifico-disciplinari: A01C + A02A.

Discipline attivabili:

A01C - Geometria:

geometria;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria descrittiva;

geometria differenziale:

geometria e algebra;

geometria superiore;

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di matematiche;

matematica;

matematica discreta;

spazi analitici;

topologia;

topologia algebrica:

topologia differenziale.

A02A - Analisi matematica:

analisi armonica;

analisi convessa;

analisi funzionale;

analisi matematica;

analisi non lineare;

analisi superiore;

biomatematica;

calcolo delle variazioni;

equazioni differenziali;

istituzioni di analisi matematica;

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di matematiche;

matematica;

matematica applicata;

metodi matematici e statistici;

metodi matematici per l'ingegneria;

teoria dei numeri;

teoria delle funzioni;

teoria matematica dei controlli.

Area XI - RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE

Settori scientifico-disciplinari: H05X + H11X.

Discipline attivabili:

H05X - Topografia e cartografia:

cartografia numerica;

cartografia tematica ed automatica;

fotogrammetria;

fotogrammetria applicata;

geodesia;

misure geodetiche;

rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio;

tecniche di fotointerpretazione;

tecniche topografiche di precisione;

telerilevamento;

topografia;

topografia agraria e forestale;

topografia e cartografia;

trattamento delle osservazioni.

H11X - Disegno:

cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica;

disegno;

disegno automatico;

disegno dell'architettura;

disegno edile;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

grafica;

percezione e comunicazione visiva;

rappresentazione del territorio e dell'ambiente;

rilevamento fotogrammetrico per l'architettura;

rilievo dell'architettura;

rilievo urbano e ambientale;

tecniche della rappresentazione;

teoria e storia dei metodi di rappresentazione;

unificazione grafica per la rappresentazione.

Ferrara, 1° giugno 1994

Il rettore: DALPIAZ

94A6272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 settembre 1994:

Giannetta Antonio, notaio residente nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Osio Sotto stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Beatrice, notaio residente nel comune di Soriano Calabro, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Tropea, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Acquisti Giovanna, notaio residente nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Berardi Alberto, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Buzio Mario, notaio residente nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Farinella Giuseppe, notaio residente nel comune di Sogliano al Rubicone, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grassano Nicola, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Montescaglioso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ugolotti Paola, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, distretto notarile di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Carretta Francesco, notaio residente nel comune di Sant'Angelo, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Lavello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Morello Filippo, notaio residente nel comune di Comiso, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ispica, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fulignoli Dilio, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Norcia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Troisi Enrico, notaio residente nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Verbania, con l'anzidetta condizione.

94A6322

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gama, con sede in Milano, unità in Como e Pasturo (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casiraghi, con sede in Milano e unità in Tregasio di Triuggio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bocca e Malandrone, con sede in Torino e unità in Nichelino (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1994 al 13 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torgomma, con sede in Robassomero (Torino) e unità in Robassomero (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Winner's Sporting Footwear, con sede in Barletta (Bari) e unità in stabilimento ed ufficio di Barletta (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Martino Saveco, con sede in Grugliasco (Torino) e unità in Grugliasco (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1994 al 25 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unità in Murello (Cuneo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1994 al 20 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cigala e Bertinetti, con sede in Milano e unità in Leini (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T.I., con sede in Napoli, unità in Castagnito (Cuneo), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1994 all'11 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.S., con sede in Nichelino (Torino) e unità in Nichelino (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Botto, con sede in Pontestura (Alessandria) e unità in Pontestura (Alessandria), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche De Carlo, con sede in Rivoli (Torino) e unità in Rivoli (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1994 al 3 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mangiantini Piero, con sede in Pinerolo (Torino) e unità in Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società gestione fonderie, con sede in Orbassano (Torino) e unità in Orbassano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 30 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. agricola Valle Maira, con sede in Villar San Costanzo (Cuneo) e unità in Villar San Costanzo (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil.Co.Mer. (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità in Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tre I - Industria italiana imballaggi, con sede in Vazia (Rieti) e unità in Vazia (Rieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aliper, con sede in Frosinone e unità in Isola del Liri (Frosinone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Clement, con sede in Napoli e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1994 all'11 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e unità in Pian Camuno (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1992 al 27 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 9 novembre 1993, n. 13525 e del 6 aprile 1993, n. 12817.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati Bertrand, con sede in Biella (Vercelli) e unità in Massazza Biellese (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmepi, con sede in Occhieppo Inferiore (Vercelli) e unità in Occhieppo Inferiore (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1994 al 28 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Crivelli Sud, con sede in Taranto, unità in cantiere di Castrovillari (Cosenza), cantiere di Colleferro (Roma), cantiere di Pignataro Maggiore (Caserta) e Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitea, con sede in Roma, unità in Avezzano (L'Aquila), Napoli e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1994 al 16 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unità in Perugia - S. Sisto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Facep fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano, unità in Patrica (Frosinone), Soave di Porto Mantovano (Mantova), uffici di Milano e uffici di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siva (già Emilio Leone S.p.a.), con sede in Firenze e unità in Reggello (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gima edizioni, con sede in Torino e unità in Torino, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità per la sola unità di Bari, per il periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità per la sola unità di Bari, per il periodo dal 19 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A6305

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione alla Federazione italiana della caccia in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994, la Federazione italiana della caccia, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalle signore Dini Franca in Catanzaro Santini, Bianchi Paolina vedova Dini e Dini Alessandra in Breschi, al prezzo di L. 470.000.000 l'immobile sito in Firenze, via dei Banchi n. 6, terzo piano, e censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 28446, foglio di mappa 157, particella 371 sub 11 e 359 sub 16, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 5, vani 14, rendita catastale L. 12,152 ed alla partita 123260 foglio di mappa 157, particella 359 sub 18 e 371 sub 4, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 4, vani catastali 4,5, rendita catastale L. 1629.

94A6304

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al Fondo ambiente italiano in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale del 26 luglio 1994, il Fondo ambiente italiano, con sede in Milano, è stato autorizzato ad acquistare la quota di 6/15 della proprietà dell'immobile «Villa Bozzolo» in Casalzuigno (Varese).

94A6306

Modificazioni all'atto costitutivo della fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994, registrato il 5 settembre 1994 al n. 174, sono state approvate le modificazioni dell'atto costitutivo della fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto.

94A6307

BANCA D'ITALIA

Istruzioni della Banca d'Italia in materia di requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 2 settembre 1994

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 114° aggiornamento

OGGETTO Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

L'ampliamento dell'attività di intermediazione in valori mobiliari e valute delle banche può comportare un aumento dei rischi diversi dal tipico rischio di credito e, in particolare, del rischio di subire perdite a seguito di sfavorevoli variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari).

Coerentemente con gli orientamenti emersi in sede internazionale, le presenti istruzioni introducono, accanto al requisito patrimoniale a copertura del rischio di solvibilità, analoghi requisiti a copertura dei rischi:

di posizione, regolamento e controparte, che derivano dalle posizioni in valori mobiliari relative al «portafoglio non immobilizzato»;

di cambio, relativi a tutte le posizioni espresse in valuta, in bilancio e «fuori bilancio».

1. Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta — a fronte degli stessi rischi — dal Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 agli intermediari bancari autorizzati ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La disciplina dettata è strettamente correlata al sistema di controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse previsto alla sezione IV del cap. XXV delle istruzioni di vigilanza.

Il sistema di «monitoraggio» ed i requisiti patrimoniali richiesti dalle presenti istruzioni, in complementarità tra loro, costituiscono strumenti di ordine prudenziale che la Banca d'Italia adotta per il controllo dei rischi di mercato cui si espongono le banche.

3. Con il presente aggiornamento le posizioni di rischio relative al «portafoglio non immobilizzato» sono sottoposte a criteri di concentrazione. Tali posizioni possono peraltro dar luogo al superamento dei limiti individuali di fido, in tal caso, le banche sono tenute a rispettare un requisito patrimoniale aggiuntivo.

4. La somma dei requisiti introdotti e degli altri requisiti previsti ai capitoli XII (Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali minimi obbligatori) e XVIII (Partecipazioni delle banche) delle istruzioni di vigilanza costituisce l'ammontare patrimoniale minimo che le banche sono tenute a rispettare per la copertura delle diverse forme di rischio aziendale.

5. Il rispetto dei requisiti patrimoniali non esaurisce l'attività di controllo che le banche sono tenute a effettuare sull'esposizione ai diversi rischi. È infatti necessario che esse si avvalgano di adeguati sistemi interni di controllo dei rischi che assicurino una gestione sana e prudente.

Inoltre, benché le presenti istruzioni richedano il rispetto dei requisiti patrimoniali su base individuale, è auspicabile che le banche si dotino di strutture idonee a valutare l'esposizione ai rischi di mercato anche su base consolidata.

6. Le presenti disposizioni — che danno luogo al nuovo cap. LXI delle istruzioni di vigilanza — entrano in vigore dal 1° gennaio 1995, ad eccezione del requisito previsto in materia di concentrazione, la cui applicazione decorre invece dal 1° gennaio 1996.

7. Dal 1° gennaio 1995 è abrogato il cap. XXXV delle Istruzioni di vigilanza in materia di crediti di firma, impegni di natura finanziaria e accettazioni bancarie.

Il Governatore

REQUISITI PATRIMONIALI INDIVIDUALI SUI RISCHI DI MERCATO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

Lo sviluppo dell'operatività delle banche sui mercati finanziari e l'ampliamento dell'intermediazione in valori mobiliari e in valute può determinare un aumento dei rischi connessi a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari).

Ai fini di un controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse, nella sezione IV del capitolo XXV delle Istruzioni di vigilanza è previsto un sistema di "monitoraggio", basato su una rilevazione che fornisce indici sintetici di misurazione dell'esposizione delle singole banche a tale profilo di rischio.

La legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed il connesso Regolamento applicativo della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 (1) stabiliscono che le banche autorizzate ai sensi dell'art. 16 della medesima legge (2), in relazione alle attività di intermediazione mobiliare svolte, sono tenute all'osservanza di requisiti patrimoniali, volti a fronteggiare il rischio di oscillazioni dei prezzi di mercato dei valori mobiliari componenti il "portafoglio di negoziazione", nonché il rischio di cambio con riferimento all'intero bilancio bancario.

Con le presenti istruzioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale (3), l'obbligo di rispettare requisiti patrimonali per i rischi di mercato viene esteso a tutte le banche e con riferimento all'intero "portafoglio titoli non immobilizzato" (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o posseduti per esigenze di tesoreria). Con riferimento al medesimo portafoglio viene, inoltre, introdotto un ulteriore requisito patrimoniale, a copertura dell'eventuale rischio di concentrazione (4).

La metodologia utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" ("building-block approach"), secondo il quale si identificano requisiti di capitale separati per i diversi tipi di rischio.

In particolare, le disposizioni di vigilanza del presente capitolo prevedono l'osservanza di distinti requisiti patrimoniali volti a fronteggiare le seguenti categorie di rischio:

---

(1) Con provvedimento del 16 marzo 1994 il Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ha, tra l'altro, prorogato al 31 dicembre 1994, per le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, l'opzione di cui all'art. 45 del Regolamento applicativo della Banca d'Italia del 2 luglio 1991.

(2) Cfr. capitolo LI delle Istruzioni di vigilanza.

(3) In relazione agli approfondimenti condotti presso l'Unione Europea, si è fatto riferimento alla direttiva comunitaria n. 93/6/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; in relazione ai lavori condotti presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, si è fatto riferimento ai Documenti recanti le proposte a fini di consultazione del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, in materia di trattamento prudenziale dei rischi di mercato (Basilea, aprile 1993).

(4) Tale requisito entrerà in vigore a decorrere dal primo gennaio 1996.

— rischio di posizione;

— rischio di regolamento;

— rischio di controparte;

— rischio di concentrazione;

— rischio di cambio.

La somma dei suddetti requisiti e degli altri requisiti previsti ai capitoli XII (patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali minimi obbligatori) e XVIII (partecipazioni delle banche) delle Istruzioni di vigilanza costituisce l'ammontare patrimoniale minimo che le banche sono tenute a rispettare per la copertura delle diverse forme di rischio aziendale.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per gli intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 16 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dalle disposizioni del citato Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata da:

— l'art. 53, comma 1, lettere b) e d), del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in seguito denominato "T.U.", il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— il decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia;

— il decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in attuazione della deliberazione del CICR, il quale stabilisce che la Banca d'Italia, anche in conformità con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio.

Le disposizioni tengono inoltre conto del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) e dell'art. 9, commi 4 e 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, come modificato dal Provvedimento del Governatore del 16 marzo 1994 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994.

— *"valori mobiliari"*, i titoli di debito, i titoli di capitale e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su cambi, su indici o su altre attività;

— *"operazioni fuori bilancio"*:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e valute;

b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;

c) i contratti derivati con titolo sottostante (futures, opzioni e gli altri contratti a premio);

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o valute (futures senza titolo sottostante, interest rate options, forward rate agreements, interest rate swaps etc.);

— *"contratti derivati"*, i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore *deriva* da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*;

— *"capitale nozionale"* di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;

— *"portafoglio non immobilizzato"*, i valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e quelli posseduti per negoziazione, come definito nel fascicolo "I bilanci degli enti credititizi: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia (1).

Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute detenuti a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (2);

— *"posizione lunga (o creditoria) lorda"*, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, indici o tassi di interesse prefissati;

— *"posizione corta (o debitoria) lorda"*, gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;

— *"posizione netta lunga o corta"* su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine

---

(1) Cfr. capitolo 1, paragrafi 5.14 e 5.15 del fascicolo.

(2) Le operazioni "fuori bilancio" "di copertura" sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c) le condizioni previste ai precedenti punti *a*) e *b*) risultino documentate da evidenze interne della banca.

non si prendono in considerazione i futures e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse nonché i contratti derivati sui tassi di interesse e su indici Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto;

— *"posizione compensata"* su un titolo, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda sullo stesso titolo;

— *"posizione residua"*, l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;

— *"posizione generale lorda"* sui titoli di capitale, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe o corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;

— *"posizione generale netta"* sui titoli di capitale, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;

— *"attività e passività in valuta"*, tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in lire indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni su metalli preziosi;

— *"posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta"*, le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;

— *"posizione corta (o debitoria) lorda in valuta"*, le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;

— *"posizione netta in valuta"*, la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;

— *"coefficiente delta"*, il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.

Con riferimento alle operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e da warrants, il "coefficiente delta" approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante (cfr. all. A);

— *"delta equivalent value"*, il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria di riferimento (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il "coefficiente delta";

— *"durata finanziaria modificata"*, l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;

— *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al capitolo XII, sezione I, delle Istruzioni di vigilanza;

— *"prestiti subordinati a medio termine"*, i prestiti subordinati che soddisfano le seguenti condizioni.

— siano stati interamente versati,

— abbiano durata originaria pari o superiore a due anni e inferiore a 5 anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;

— .pondano alle condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare ad eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito (1);

— siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), cioe alla clausola secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali;

— *"Zona A"*, l'insieme dei Paesi appartenenti all'Area O.C.S.E. e quegli Stati che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) (2).

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del T.U. con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci (3).

La Banca d'Italia può escludere dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi d'origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto della esistenza e della efficacia del sistema dei controlli di vigilanza esercitati dalle Autorità competenti del Paese di origine, anche nei confronti delle succursali all'estero degli enti vigilati; la Banca d'Italia tiene inoltre conto della esistenza di generali condizioni di reciprocità di trattamento.

La Banca d'Italia può subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operatività della succursale stabilita in Italia con particolare riferimento alle forme della provvista o dell'assunzione dei rischi (4).

---

(1) Cfr. capitolo XII, sezione I delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

(3) Nel calcolo dei requisiti le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali e di rischio riguardanti le proprie succursali estere.

(4) Le succursali in Italia di banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all'attività bancaria, la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di requisiti patrimoniali.

SEZIONE II

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

RISCHIO DI POSIZIONE

1. Premessa

Il rischio di posizione è calcolato con riferimento al "portafoglio non immobilizzato" della banca. Esso esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

Il rischio di posizione comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione ed i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

— i titoli di debito;

— i titoli di capitale;

— i certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento.

2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del "portafoglio non immobilizzato" relative:

— ai titoli di debito rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati sui titoli di debito;

— ai contratti derivati su tassi di interesse;

— alle azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso;

— agli altri strumenti il cui valore presenta un andamento analogo ai titoli di debito.

Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito.

2.1 *Il Rischio generico*

A) Distribuzione delle posizioni nette per fasce di vita residua e relativa ponderazione

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'allegato B, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in 13 fasce temporali, raggruppate in tre zone contigue.

Ai fini della distribuzione nelle fasce temporali si tiene conto, per i titoli a tasso fisso, della scadenza del valore capitale; per i titoli indicizzati, della prima successiva data di revisione dei rendimenti.

La classificazione per vita residua è operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei titoli o dei contratti, a condizione che la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte nella medesima valuta sia superiore al 5 per cento della somma dei valori assoluti delle posizioni nette lunghe e corte denominate in valuta.

Le posizioni denominate in valuta per le quali non ricorre l'anzidetta condizione devono essere aggregate tra loro e formare oggetto di un'unica rilevazione (cc dd. "valute residuali").

Le diverse posizioni nette (lunghe e corte) che ricadono in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi che tengono conto di due componenti:

— la "sensibilità" del valore corrente del titolo al variare dei tassi d'interesse, approssimata dalla "durata finanziaria modificata" convenzionalmente riferita ad un titolo con cedola dell' 8 per cento e vita residua che termina nel giorno mediano della corrispondente fascia temporale;

— la diversa "volatilità" dei tassi d'interesse a breve termine e di quelli a lungo termine.

Al fine di tener conto della maggiore sensibilità alle variazioni dei tassi d'interesse dei titoli a tasso fisso privi di cedola (ad esempio, i B.O.T. e altri titoli del tipo "zero coupon bond") o con cedola periodica che rappresenti un rendimento nominale inferiore al 3 per cento su base annua, è prevista la classificazione delle relative posizioni nette in 15 fasce temporali in luogo delle 13 fasce stabilite per gli altri titoli. Inoltre, per le scadenze superiori all'anno, sono associati fattori di ponderazione più elevati di quelli stabiliti per i titoli con cedola pari o superiore al 3 per cento.

B) Calcolo del requisito patrimoniale

Il calcolo del requisito patrimoniale è il risultato di un procedimento di compensazione, nell'ordine, tra:

a) la somma delle posizioni nette ponderate lunghe e la somma delle posizioni nette ponderate corte nell'ambito di ciascuna fascia;

b) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub *a*), nell'ambito delle fasce appartenenti alla medesima zona,

c) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub *b*), appartenenti a zone diverse.

Per ciascuna delle predette fasi vengono calcolate la "posizione residua" e la "posizione compensata".

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è dato, con riferimento a tutte le valute, dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nell'allegato B (1).

C) Trattamento delle operazioni fuori bilancio

Nell'ambito dello schema indicato ai precedenti sottoparagrafi *A*) e *B*), le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo (2).

Esemplificando:

1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli interest rate swaps) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (3) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;

2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, futures, future rate agreements, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (4).

Possono essere compensate le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (5) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

---

(1) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

(2) Per una descrizione dettagliata delle modalità di rilevazione delle "operazioni fuori bilancio" che entrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito, cfr. fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", sezione VII, sottosezione 3.2.3.

(3) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(4) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i F.R.A. e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures negoziati sul MIF).

(5) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. sez. I, par. 3).

a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;

c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: *1*) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; *2*) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; *3*) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

* * *

Nell'allegato B è analiticamente descritto il processo di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico dei titoli di debito.

2 2 *Il Rischio specifico*

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito è pari alla somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte nei diversi titoli ponderate secondo i coefficienti di seguito indicati, che tengono conto della natura del soggetto emittente o del garante.

TITOLI DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	EMISSIONI QUALIFICATE (*vita residua del valore capitale del titolo*)			ALTRE EMISSIONI
	0 - 6 mesi	+ di 6 mesi e fino a 24 mesi	+ di 24 mesi	
0 per cento	0,25 per cento	1 per cento	1.60 per cento	8 per cento

Si precisa che:

1) sono "titoli della Amministrazione Centrale" i titoli emessi o garantiti da Organi dell'Amministrazione Centrale e da Banche Centrali di Paesi della "Zona A" e dall'Unione Europea;

2) sono "emissioni qualificate":

_a_) i titoli emessi che ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità (1) rappresentino attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento;

_b_) i titoli emessi o garantiti da imprese di investimento mobiliare di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci;

---

(1) Cfr. capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza.

c) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della Unione Europea e quotati in un mercato regolamentato del Paese di origine;

d) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese dell'Area O.C.S.E. e quotati in un mercato regolamentato che preveda regole di ammissione alla quotazione equivalenti — sulla base dei criteri determinati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — a quelle previste per i mercati regolamentati dei Paesi della Unione Europea;

3) sono "altre emissioni" i titoli diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2).

Le posizioni relative a contratti derivati su tassi di interesse vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione pari allo 0%.

3. Rischio di posizione su titoli di capitale

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

a) per rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati: 8 per cento della posizione generale netta;

b) per rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati: 4 per cento della posizione generale lorda.

Ai "titoli qualificati" si applica un requisito ridotto corrispondente al 2 per cento.

Per "titoli qualificati" si intendono quelli che rispondono alle medesime condizioni previste per i titoli di debito di "emissioni qualificate" (1). In tal caso, le posizioni relative a un medesimo emittente non devono rappresentare più del 5 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale. Sono ammesse posizioni superiori al 5 per cento e fino a un massimo del 10 per cento, purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale;

c) per rischio di posizione (generico e specifico) su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati: 12 per cento della posizione generale lorda.

Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio non immobilizzato" relative ad azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio) nonchè ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (2).

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (3) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. In tale ipotesi, è richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione.

---

(1) Cfr. paragrafo 2.2 della presente sezione.

(2) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, in quanto esse vanno ricomprese tra i titoli di debito.

(3) Ad esempio, i futures e le opzioni su indici di borsa.

E ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

Il ricorso alla scomposizione non deve avere carattere occasionale e deve riflettere una linea di comportamento continuativa della banca.

Nel computo della sola posizione generale lorda le banche possono non tener conto dei contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al preventivo parere favorevole da parte della Banca d'Italia.

4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento

Ai fini del calcolo del rischio di posizione su certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento le banche prendono in considerazione unicamente le posizioni lunghe.

Tali posizioni sono aggregate in tre categorie secondo i medesimi criteri previsti per il rischio specifico dei titoli di debito (1), applicando i seguenti requisiti patrimoniali in relazione alla composizione del portafoglio del "fondo":

1) titoli emessi o garantiti da Governi Centrali e Banche Centrali di Paesi della "Zona A" e dalla Unione Europea: 0 per cento;
2) titoli di debito di "emittenti qualificati": 1,6 per cento;
3) altri titoli: 8 per cento.

Si precisa che ai fini della categoria di rischio occorre fare riferimento alla tipologia di titoli più rischiosa, in base al soggetto emittente, prevista dal regolamento del "fondo".

I titoli di capitale, indipendentemente dall'emittente, sono da classificare nel raggruppamento"altri titoli".

5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti similari entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

---

(1) Cfr. paragrafo 2.2 della presente sezione.

— primo giorno lavorativo successivo	90%
— giorni lavorativi 2 e 3	75%
— giorno lavorativo 4	50%
— giorno lavorativo 5	25%
— dopo il giorno lavorativo 5	0%

Nei giorni successivi al quinto, quindi, le posizioni sono computate interamente.

SEZIONE III

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

RISCHIO DI REGOLAMENTO

Il rischio di regolamento è quello che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.

Esso è calcolato con riferimento al "portafoglio non immobilizzato" della banca.

Il requisito patrimoniale richiesto è determinato applicando alla differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli (quando tale differenza può comportare ovviamente una perdita per la banca) i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	**Fattore di ponderazione**
dal 5° al 15°	8 per cento
dal 16° al 30°	50 per cento
dal 31° al 45°	75 per cento
dal 46° in poi	100 per cento

In alternativa, il requisito patrimoniale può essere determinato moltiplicando il valore convenuto alla scadenza per i seguenti fattori di ponderazione:

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	**Fattore di ponderazione**
dal 5° al 15°	0,5 per cento
dal 16° al 30°	4 per cento
dal 31° al 45°	9 per cento

Nel caso in cui il mancato adempimento si protrae oltre il 45° giorno lavorativo, il requisito patrimoniale si determina in ogni caso in misura pari al 100 per cento della differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli.

Nella determinazione del rischio di regolamento si considerano anche i differenziali maturati e non ancora regolati relativi sia a contratti derivati (1) sia alle altre operazioni fuori bilancio riguardanti il "portafoglio non immobilizzato" (2).

---

(1) Ad esempio, interest rate swaps e forward rate agreements.

(2) Inclusi, pertanto, i contratti su tassi di cambio (ricompresi nelle attività di rischio "fuori bilancio" considerate nel calcolo del coefficiente di solvibilità) detenuti a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura dei rischi relativi a titoli del "portafoglio non immobilizzato".

SEZIONE IV

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Tale rischio, sempre con riferimento al "portafoglio non immobilizzato" della banca, è determinato con riguardo:

1) alle operazioni su valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, sulla base dei pagamenti effettuati senza ricevere titoli ovvero delle consegne di titoli senza ricevere il corrispettivo;

2) ai riporti passivi e alle operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita da parte del cessionario, sulla base della differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli ed il finanziamento ottenuto (quest'ultimo comprensivo degli interessi maturati);

3) alle concessioni di titoli in prestito, sulla base della differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli dati in prestito ed il valore corrente delle garanzie ricevute.

Con riferimento ai punti 2) e 3) il rischio di controparte non assume rilievo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) le operazioni sono state effettuate sui mercati regolamentati ove siano operanti meccanismi di compensazione e garanzia;

b) i titoli ceduti sono lasciati in deposito dal cessionario per tutta la durata del contratto presso la banca cedente e i medesimi titoli sono costituiti a garanzia reale dell'operazione. In tali casi si richiede, altresì, che il cessionario si sia impegnato a non trasferire la proprietà dei titoli.

Il requisito patrimoniale richiesto è calcolato applicando all'ammontare del rischio come sopra indicato le seguenti ponderazioni differenziate in relazione alla natura della controparte:

— 0 per cento per le esposizioni nei confronti di (o garantite da) Governi centrali e Banche centrali di Paesi della "Zona A" e dalla Unione Europea (1);

— 1,6 per cento per le esposizioni che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità, rappresentino attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento (2) nonché quelle nei confronti di o garantite da imprese di investimento mobiliare di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci ovvero da Borse o stanze di compensazione di Paesi della "Zona A";

— 8 per cento per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti due alinea.

---

(1) Analogamente vanno considerate anche le esposizioni che rappresentino, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilità, attività di rischio soggette a un fattore di ponderazione dello 0 per cento. Cfr. capitolo XII, sezione III, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Cfr. capitolo XII, allegato B, delle Istruzioni di vigilanza.

SEZIONE V

RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi" (1).

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in metalli preziosi;
2) convertendo in lire le posizioni nette sulla base del tasso di cambio, o del prezzo per i metalli preziosi (cfr. sez. VII);
3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte nelle diverse valute e in metalli preziosi.

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Non rientrano nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;

c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti *b*) e *c*) non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento. L' ECU costituisce una valuta a sé stante.

Nei contratti di opzione l'ammontare delle valute che viene scambiato in caso di esecuzione del contratto è preso in considerazione solo per la quota pari al c.d. "delta equivalent value" (cfr. sez. VIII).

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. I metalli preziosi sono comunque trattati separatamente dalle valute.

---

(1) Ai sensi di quanto disposto al capitolo LVIII, sezione III, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza, le banche di credito cooperativo sono tenute, inoltre, a contenere la propria posizione netta complessiva in cambi entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

SEZIONE VI

PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

1. Superamento del "limite individuale" di fido

Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. cap XXIV) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile, rapportato al patrimonio di vigilanza (1), per le posizioni di rischio nei confronti dei singoli clienti o gruppi di clienti connessi. E, altresì, previsto che ai fini del calcolo della posizione di rischio debbano essere esclusi i titoli, emessi dalla clientela, appartenenti al "portafoglio non immobilizzato" della banca.

Le disposizioni della presente sezione consentono alle banche di superare il limite individuale di fido in relazione alle posizioni di rischio relative al "portafoglio non immobilizzato".

In tale ipotesi, le banche sono tenute a rispettare un requisito patrimoniale — aggiuntivo rispetto a quelli indicati alle precedenti sezioni — determinato sulla base della quota del "portafoglio non immobilizzato" che ha determinato il superamento del limite individuale.

Per il superamento di tale limite, le banche sono tenute a rispettare anche le seguenti ulteriori condizioni:

1) che il patrimonio di vigilanza, che residua dopo la copertura dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ed i rischi di mercato (cfr. sezioni II, III, IV e V), sia sufficiente a coprire il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente sezione;
2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal "portafoglio non immobilizzato" verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca;
3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza.

Relativamente al "portafoglio non immobilizzato", l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi (2) è data dalla somma della posizione lunga netta (positiva) calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente (o gruppo di clienti connessi) determinata secondo quanto disposto alle sezioni III e IV. La posizione di rischio connessa con

---

(1) Si ricorda che per le banche non appartenenti a gruppi bancari tale limite è pari al 40 per cento del patrimonio fino al 31 dicembre 1998 e al 25 per cento successivamente. Per le banche che invece appartengono a gruppi bancari il limite è elevato al 60 per cento fino al 31 dicembre 1998 e al 40 per cento successivamente.

(2) Per la definizione di gruppo di clienti connessi, cfr. capitolo XXIV, sezione I, delle Istruzioni di vigilanza.

il "portafoglio non immobilizzato" viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito al capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

In ordine al calcolo del requisito patrimoniale richiesto per il rischio di concentrazione, si fa rinvio a quanto disposto nell'allegato C.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con la esclusione di quello per rischio di cambio (1), le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo (cfr. sez. IX).

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (2) si tiene conto del pertinente capitale nozionale.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i warrants si prende in considerazione il c.d. "delta equivalent value". Per il calcolo del "coefficiente delta", le banche possono fare riferimento alle metodologie indicate nell'allegato A. Esse tuttavia possono utilizzare altre metodologie, previa comunicazione delle stesse alla Banca d'Italia.

Le operazioni in valuta sono convertite in lire al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" possono essere convertite in lire al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione (3).

Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" (3).

---

(1) Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per rischio di cambio, le attività e le passività vengono mantenute a valori contabili.

(2) Ad esempio, un interest rate swap o un future rate agreement.

(3) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

SEZIONE VIII

REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

1. Determinazione del requisito patrimoniale complessivo

Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dei rischi di mercato, che le banche sono tenute a rispettare in via continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti

a) *con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato*:

— rischio di posizione	(sez. II)
— rischio di regolamento	(sez. III)
— rischio di controparte	(sez. IV)
— rischio di concentrazione	(sez. VI)

b) *con riferimento all'intero bilancio*:

— rischio di cambio	(sez. V)

dedotti i prestiti subordinati a medio termine (1).

I prestiti subordinati a medio termine sono dedotti dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato a condizione che il loro valore complessivo non superi il 250 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale previsto dal coefficiente di solvibilità individuale (c.d. patrimonio di base "libero").

Tale patrimonio "libero" è convenzionalmente determinato deducendo dal patrimonio di base (2) i seguenti importi:

— il 50 per cento della somma degli "elementi da dedurre" (2) e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilità;

— l'eventuale eccedenza del 50 per cento degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilità rispetto al patrimonio supplementare ammesso.

Costituisce condizione necessaria per la deduzione il preventivo rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine trovano applicazione le disposizioni previste al capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza in materia di procedure per la richiesta di autorizzazione alla computabilità nel patrimonio di viglanza dei prestiti subordinati.

* * *

Il requisito patrimoniale complessivo, come definito nella presente sezione, unitamente ai requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di

(1) Cfr. sezione I, paragrafo 3, del presente capitolo.
(2) Cfr. capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza.

solvibilità e sulle partecipazioni detenibili (partecipazioni per recupero crediti), costituisce l'ammontare generale minimo di patrimonio di vigilanza che le banche sono tenute costantemente a osservare.

2. Disposizione transitoria

La banche sono tenute all'osservanza del requisito patrimoniale, correlato al rischio di concentrazione, a decorrere dal primo gennaio 1996.

SEZIONE IX

SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI

1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

A tal fine, è necessario che le banche si dotino di:

— un sistema informativo che consenta un monitoraggio costante dei rischi assunti nell'operatività in valori mobiliari e valute;

— una metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa dai diversi settori della banca (in particolare, dai settori operativi e da quelli che si occupano del controllo) e che consenta un approccio integrato alla gestione dei rischi;

— un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle singole unità operative. Tale sistema deve definire chiaramente le linee di responsabilità nella gestione del rischio;

— un sistema di segnalazioni periodiche all'alta direzione che consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio della banca;

- un efficace sistema di *auditing* interno.

Sebbene la disciplina preveda il rispetto dei requisiti su base individuale è opportuno che i sistemi e le procedure utilizzati consentano di valutare l'esposizione al rischio anche su base consolidata.

I sistemi e le procedure scelti devono risultare coerenti con il tipo e il livello di attività in valori mobiliari e in cambi svolta. Al fine di garantire questa coerenza anche in situazioni di rapido cambiamento dell'operatività della banca e dei mercati in cui essa opera, le metodologie e i sistemi di controllo dovrebbero essere soggetti periodicamente a processi di revisione volti a verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.

Le funzioni di rilevazione, misurazione e gestione del rischio devono essere espletate indipendentemente dall'attività di negoziazione di valori mobiliari e valute.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE "DELTA" NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPZIONI

Viene di seguito descritta la metodologia maggiormente diffusa per il calcolo del coefficiente "delta" nella determinazione del valore delle opzioni ai fini dell'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente "delta" da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati. Rimane rimessa alla prudente valutazione degli amministratori della banca — avuto riferimento alla tipologia di opzioni in considerazione — la scelta del modello ritenuto più idoneo.

Le banche sono tenute a far pervenire alla Banca d'Italia una descrizione dei sistemi concretamente utilizzati quando questi si discostino in misura rilevante dai modelli cui si fa riferimento nel seguito.

Il modello principale di riferimento per la valutazione delle opzioni è quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni call europee (1) su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione.

Opzioni call

La formula per la determinazione del valore dell'opzione call è la seguente:

$$C = S\,N(d_1) - Ke^{-rt}\,N(d_2)$$

dove: $d_1 = \dfrac{\log (S/K) + (r+\sigma^2/2)\,t}{\sigma\sqrt{t}}$ $\qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$

C = valore dell'opzione

S = prezzo dell'attività sottostante

K = prezzo di esercizio della call

r = tasso di interesse esente da rischio (2)

σ = volatilità del prezzo dell'attività sottostante (3)

(1) Si definiscono:
— "*opzione call*", la facoltà riconosciuta al titolare dell'opzione di acquistare o non acquistare l'attività finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato;
— "*opzione put*", la facoltà riconosciuta al titolare dell'opzione di vendere o di non vendere l'attività finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato;
— "*opzione di tipo europeo*", l'opzione in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto di opzione. Tale giorno è fissato tra le parti secondo loro volontà, qualora il contratto di opzione presenta carattere privatistico; secondo gli usi dei mercati regolamentati, se il contratto è stipulato negli stessi. L'opzione di tipo europeo si contrappone a quella di tipo "*americano*", in cui l'acquirente di quest'ultima può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(2) Operativamente, come tasso di interesse esente da rischio può essere adottato il rendimento dei BOT a sei mesi.

(3) La volatilità del prezzo dell'attività sottostante di una opzione può essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali del valore giornaliero dell'attività medesima rilevata nei sei mesi precedenti.

t = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione

e^{-rt} = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo e la data di scadenza dell'opzione.

$N(x)$ è la funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata.

La volatilità del rendimento del titolo sottostante può essere stimata in due modi:

1) come volatilità storica, in base all'analisi delle serie temporali dei prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione;
2) come volatilità implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione call e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento iterativo la formula di Black e Scholes in funzione di σ.

Come noto, il modello di Black e Scholes ipotizza:

— che l'andamento dei prezzi dell'attività sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale;

— l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni;

— che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata della opzione.

Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo è costituito dalle variazioni del prezzo del titolo.

La sensibilità rispetto al fattore prezzo è misurata dal coefficiente delta — derivata prima di C rispetto a S — che misura il rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri fattori. Il coefficiente delta consente quindi di stimare l'impatto su C di una data variazione del prezzo dell'attività sottostante:

$$\textit{variazione di } C = \textit{delta} \cdot \textit{variazione di } S$$

Matematicamente, il delta si ricava dalla formula di Black e Scholes:

$$\textit{delta} = N(d_1)$$

Il delta varia in un intervallo compreso tra 0 e 1. Il suo valore è minimo quando S è molto inferiore a K e la scadenza dell'opzione è prossima. In tal caso, la probabilità di aumenti di prezzo tali da portare l'opzione call "in the money" (1) alla scadenza è molto remota: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame con il prezzo del titolo è molto debole. Il delta tende all'unità per prezzi (S) molto superiori a K, in quanto è molto probabile che l'opzione venga esercitata.

Al termine del presente allegato A è riportata una esemplificazione della procedura di calcolo del coefficiente delta secondo la formula di Black e Scholes per le opzioni call.

Opzioni put

Nel caso di opzioni put di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parità call – put.

---

(1) Un'opzione call è detta "in the money" quando il prezzo di mercato dell'attività sottostante è maggiore del prezzo di esercizio dell'opzione; "at the money" se i due prezzi sono eguali e "out the money" se il prezzo di esercizio è maggiore di quello di mercato dell'attività.

Il valore (P) del put europeo sarà:

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

In tal caso il delta risulta pari al complemento a 1 del delta di un'opzione call uguale per condizioni, vale a dire:

$$delta = |N(d_1) - 1|$$

* * *

Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tener conto di situazioni specifiche.

Si riportano di seguito i più diffusi.

Opzioni su valute

Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tener conto del rendimento associato alla valuta (che di solito non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).

In tali casi è sufficiente sostituire nelle citate formule il valore S con Se^{-qt}, dove q e il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquistabile nel caso di call, quella vendibile nel caso di put).

Le formule base diventano pertanto (1):

$$C = Se^{-qt} N(d_1) - Ke^{-rt} N(d_2)$$

$$P = Ke^{-rt} N(-d_2) - Se^{-qt} N(-d_1)$$

dove:

$$d_1 = \frac{\log (S/K) + (r - q - \sigma^2/2) t}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

Pertanto: delta per opzioni call $= e^{-qt} \cdot N(d_1)$

delta per opzioni put $= e^{-qt} \cdot |N(d_1) - 1|$

(1) L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le operazioni su indici di borsa purché tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

Opzioni su obbligazioni

Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti:

— ove non vi siano stacchi di cedole durante la vita dell'opzione: sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio dell'opzione sono espressi "tel-quel";

— per le operazioni con scadenza successiva allo stacco di una o più cedole: il prezzo dell'attività sottostante è calcolato sottraendo al corso "tel-quel" dell'obbligazione il valore attualizzato delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione (1).

Opzioni su futures

Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si può fare riferimento alla formula di Black:

$$C = \left[F N(d_1) - K N(d_2)\right] \cdot e^{-rt}$$

$$P = \left[K N(-d_2) - F N(-d_1)\right] \cdot e^{-rt}$$

dove:

$$d_1 = \frac{\log (F/K) + (\sigma^2/2)\,t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

F = prezzo a termine o futures

Pertanto. delta per opzioni call $= e^{-rt} \cdot N(d_1)$

delta per opzioni put $= e^{-rt} \cdot \left| N(d_1) - 1 \right|$

Opzioni su tassi di interesse (caps, floors, ecc.) (2)

Il modello delle opzioni europee su futures può essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dall'emittente al detentore a una o più scadenze periodiche future:

— nel caso del cap, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio ("strike rate") fissato nel contratto;

— nel caso del floor, della differenza positiva tra lo "strike rate" e il livello corrente dell'indice.

(1) Tale metodologia può essere adottata anche per le opzioni su azioni nel caso di stacco dividendi durante la vita dell'opzione.

(2) Ai fini che qui interessano, i contratti cc.dd. "collar" possono essere scomposti in due opzioni: un cap e un floor.

In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che da vita ad una serie di possibili pagamenti In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto è applicata la formula di Black sostituendo al prezzo future il valore forward del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andrà computato lo "strike rate".

Opzioni americane

Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facoltà aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che può essere più o meno rilevante a seconda dei casi.

Per le opzioni call occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validità da quello senza distribuzione di dividendi. In pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto dà la possibilità di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.

Per le opzioni put la diversità tra opzioni europee ed americane è in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio.

Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:

1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee;
2) formule analitiche complesse;
3) procedimenti numerici basati, ad esempio, sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo.

Dei tre approcci, quello di più generale applicazione è il terzo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonché le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli binomiali è dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi.

ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DELTA SECONDO LA FORMULA DI BLACK E SCHOLES (opzioni call)

1) Determinare la volatilità annualizzata (σ) del prezzo dell'attività sottostante:

Giorni	Prezzo dell'attività sottostante (a)	Variazioni del prezzo di ciascun giorno rispetto al precedente (1) (b)	Media aritmetica dei valori di cui alla colonna b (c)	Scarto dei valori di cui alla colonna b rispetto alla media (d)	Volatilità giornaliera = deviazione standard (e)	Volatilità annualizzata (2) (f)
1	P_1	—		—		
2	P_2	$V_1 = \log \frac{P_2}{P_1}$		$S_1 = V_1 - \overline{M}$		
3	P_3	$V_2 = \log \frac{P_3}{P_2}$	$\overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} V_i}{n-1}$	$S_2 = V_2 - \overline{M}$	$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n-1} S_i^2}{n-1}}$	$\sigma = \sigma_g \sqrt{\text{giorni lavorativi nell'anno}}$
..	...	..		...		
n	P_n	$V_{n-1} = \log \frac{P_n}{P_{n-1}}$		$S_{n-1} = V_{n-1} - \overline{M}$		

2) calcolare il rapporto tra prezzo corrente dell'attività cui l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione;

3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di cui al punto 2);

4) elevare al quadrato il valore della volatilità (punto 1) e dividerlo per 2;

5) aggiungere al risultato di cui al precedente punto 4) il valore assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi in essere alla data di valutazione (ad esempio, se il tasso BOT è pari al 10 % andrà aggiunto 0,10);

6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5) per il periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni alla scadenza / 365);

7) calcolare la radice quadrata del dato relativo al tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione;

8) moltiplicare il dato ottenuto al precedente punto 7) per la volatilità del prezzo dell'attività sottostante (punto 1);

(1) Per il calcolo delle variazioni potrà essere utilizzata, per semplicità operativa, anche la formula:

$$V_n = \frac{P_n - P_{n-1}}{P_{n-1}}$$

che per variazioni dei prezzi non eccessive fornisce risultati sostanzialmente analoghi.

(2) Calcolata ipotizzando una crescita lineare della variabilità nell'anno.

9) il valore indicato nella formula con d_1 si ottiene sommando il risultato di cui al punto 3) con quello del punto 6) e dividendo per il dato ottenuto al punto 8);

10) il coefficiente delta è pari al valore assoluto della funzione di distribuzione normale in corrispondenza del dato ottenuto al precedente punto 9) (d_1 nella formula).

I valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole" della distribuzione normale, in genere, allegate ai manuali di statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi.

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO PER I TITOLI DI DEBITO

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di DIECI fasi distinte, di seguito indicate.

I FASE: CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA RELATIVA A CIASCUNA EMISSIONE

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

1. Titoli di proprietà

posizioni lunghe
posizioni corte

2. Operazioni fuori bilancio

2.1 Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

2.3 Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe
posizioni corte

3. Totale portafoglio non immobilizzato

posizioni lunghe
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;

b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto *a*), sussistono all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;

c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

II FASE: ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI NETTE RELATIVE A CIASCUNA EMISSIONE NELLE PERTINENTI FASCE TEMPORALI E LORO PONDERAZIONE

II.1 In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito indicate.

Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.

II.2 Per ogni singola emissione e all'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni lunghe e delle posizioni corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.

II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

Zone	Fasce temporali di scadenza		Fattori di ponderazione
	cedola pari o superiore al 3%	*cedola inferiore al 3%*	
Zona 1	fino a 1 mese	fino a 1 mese	0 %
	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	0,13 %
	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	0,27 %
	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	0,47 %
Zona 2	da oltre 1 anno fino a 2 anni	da oltre 1 anno fino a 1,9 anni	0,83 %
	da oltre 2 anni fino a 3 anni	da oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni	1,17 %
	da oltre 3 anni fino a 4 anni	da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni	1,50 %
Zona 3	da oltre 4 anni fino a 5 anni	da oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni	1,83 %
	da oltre 5 anni fino a 7 anni	da oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni	2,17 %
	da oltre 7 anni fino a 10 anni	da oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni	2,50 %
	da oltre 10 anni fino a 15 anni	da oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni	3,00 %
	da oltre 15 anni fino a 20 anni	da oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni	3,50 %
	oltre 20 anni	da oltre 10,6 anni fino a 12 anni	4,00 %
		da oltre 12 anni fino a 20 anni	5,33 %
		oltre 20 anni	8,33 %

III FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

(1) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia

IV FASE CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità", pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia.

V FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

VI FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — di seguito riportati — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti:

— zona 1: 30 per cento

— zona 2: 20 per cento

— zona 3: 20 per cento.

VII FASE: COMPENSAZIONE TRA ZONE DIVERSE

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

— le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;

— le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

— siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";

— siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale"

VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

— qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";

— qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";

b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

VIII FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE DIVERSE

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — di seguito riportati — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti:

— 30 per cento per la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 2;

— 30 per cento per la "posizione ponderata compensata" delle zone 2 e 3;

— 100 per cento per la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 3.

IX FASE. CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI FINALI NON COMPENSATE

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale rischiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

X FASE: CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti patrimoniali previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

* * *

E di seguito riportato un prospetto di sintesi del processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione generico per i titoli di debito.

PROSPETTO

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA										ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA					TRA ZONE DIVERSE								TOTALE
		POSIZIONI		POND	POSIZIONI POND		POSIZ COMPENS NELLE FASCE	COEFF PATRIM	COPERT PATR PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE	POSIZ RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE	COEFF PATRIM	COPERT PATR PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE	POSIZ RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE			COEFF	COPERT PATR PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE	POSIZ NON COMPENS	COEFF PATR	COPERTURA PATRIM PER POSIZ NON COMPENSATE	
		CORTE	LUNGHE		CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE	TRA ZONE 1 E 2	TRA ZONE 2 E 3	TRA ZONE 1 E 3						
		(a)	(b)	(c)	(d)=a×c	(e)=b×c	(f)	(g)	(h)=f×g	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)=m×n	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=r×u+s×u+t×u	(z)	(aa)	(bb)=z×aa	(cc)=h+o+v+bb
1	1			0,0000				0,1																	
	2			0,0013				0,1																	
	3			0,0027				0,1																	
	4			0,0047				0,1					0,3							0,3					
2	5			0,0083				0,1																	
	6			0,0117				0,1																	
	7			0,0150				0,1					0,2							0,3					
3	8			0,0183				0,1																	
	9			0,0217				0,1																	
	10			0,0250				0,1																	
	11			0,0300				0,1																	
	12			0,0350				0,1																	
	13			0,0400				0,1																	
	14			0,0533				0,1																	
	15			0,0833				0,1					0,2							1			1		
TOTALE																									

ALLEGATO *C*

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

a) per i clienti (o gruppo di clienti connessi) per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione, si individuano le posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato a loro riferibili. Tali posizioni vengono ordinate sulla base della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di posizione specifico (cfr. sez. II), di regolamento (cfr. sez. III) e di controparte (cfr. sez. IV); nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

b) qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto *a)*;

c) qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:

— imputando le singole componenti del supero agli scaglioni di colonna 1 della tabella di seguito indicata, a concorrenza di ciascun scaglione;

— moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 2 della medesima tabella;

— sommando, infine, i requisiti patrimoniali, risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

Superamento *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Coefficiente**
(col 1)	(col. 2)
fino al 40%	200%
oltre il 40% fino al 60%	300%
oltre il 60% fino al 80%	400%
oltre il 80% fino al 100%	500%
oltre il 100% fino al 250%	600%
oltre il 250%	900%

94A6293

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti. Determinazione cedola relativa al periodo 1° ottobre 1994-1° aprile 1995.

Si rende noto che, per il periodo 1° ottobre 1995-1° aprile 1995, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 4,95%.

94A6342

FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1994 è pagabile presso le banche sottoindicate, la diciannovesima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1994/settembre 1994 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 3,65%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1994 e agosto 1994 è risultato pari al 9,694%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio e agosto 1994, è risultato pari all'8,081%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'8,619% equivalente al tasso semestrale del 4,20%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1994/marzo 1995 scadenza 1° aprile 1995, cedola n. 20, un interesse del 4,20%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il ventesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della ventesima cedola (0,420%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (10,115%), l'attuale maggiorazione sul capitale cumulata al 1° aprile 1995 è del 10,535%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

94A6379

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Hotel Esplanade Tergesteo S.r.l., in Roma, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 3026 del 5 luglio 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato.

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Hotel Esplanade Tergesteo S.r.l., con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 190, codice fiscale 01143181004, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Esplanade Tergesteo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, inalazioni, aereosol, sauna, massaggi speciali e subacquei, piscine termali coperta e scoperta,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Bombonato Giancarlo.

94A6308

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria·

dinamica del volo;
antenne;
azionamento ed elettronica industriale;
fisica tecnica;
meccanica applicata alle macchine;
costruzioni marittime.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6346

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise in Campobasso è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A6345

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia I:

ricerca operativa per le scelte economiche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6347

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1994).

Nel decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 4, all'art. 1, comma 8, in fine, in luogo delle parole: «... dell'articolo 35, *nono* comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.», leggasi: «... dell'articolo 35, *quindicesimo* comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.»; ed allo stesso art. 1, al comma 13, in luogo delle parole: «13. Il *secondo comma* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,», leggasi: «13. Il *comma 2* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,»;

alla pag. 5, all'art. 2, comma 9, dopo le parole: «... fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto», sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9»;

alla pag. 5, all'art. 3, comma 10, al primo periodo, in luogo delle parole: «... all'articolo 34, *quinto* comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.», leggasi: «... all'articolo 34, *settimo* comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.»; ed al secondo periodo, in luogo delle parole: «... dell'oblazione di cui alla lettera *c)* del *quinto* comma dell'articolo 34», leggasi: «... dell'oblazione di cui alla lettera *c)* del *settimo* comma dell'articolo 34»;

alla pag. 7, all'art. 8, al comma 3, in luogo delle parole: «"*il* direttore dei lavori"», leggasi: «"*al* direttore dei lavori"» ed al comma 11 dello stesso art. 8, in luogo delle parole: «del decreto-legge *31* dicembre 1993, n. 557,», leggasi: «del decreto-legge *30* dicembre 1993, n. 557,».

94A6381

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 agosto 1994 concernente: «Disposizioni riguardanti i progetti finanziati con fondi FIO». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo del primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto l'art. 3 della legge 26 *dicembre* 1982, n. *81*, ...», si legga: «Visto l'art. 3 della legge 26 *aprile* 1982, n. *181*, ...».

94A6348

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300